



Azienda Servizi Pubblici S.p.A.

Capitolato

Polizza
di
Assicurazione

INCENDIO

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

LOTTO n. 2

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Alienazione

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

Alluvione

Straripamento dei fiumi e/o di specchi d'acqua con allagamento dei terreni circostanti.

Assicurato

Azienda Servizi Pubblici Spa; ossia definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi. Nel caso di Enti Pubblici l'attività istituzionale prevista dalla Legge.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Avviso di sinistro

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro.

Azienda

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile).

Bene/Ente assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Broker

Mediazioni Assicurative S.r.l. – Insurance Broker - (in seguito detto più semplicemente Broker).

Buona fede

Convinzione di pensare o agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

Caduta di aeromobili

I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati o loro parti od oggetti da essi trasportati.

Capitale Assicurato

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali che regolano l'assicurazione

Coassicurazione

Qualora la Compagnia aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'Istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Compagnia delegataria deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo cioè in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Colaggio Impianti

Fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di componenti degli impianti di estinzione incendio a comando automatico, incluse le relative alimentazioni ed esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di installazione, riparazione o modifica dell'impianto o nei locali protetti, o collaudi e prove;
- b) i danni da gelo;
- c) le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contraente

Azienda Servizi Pubblici Spadenominato anche Ente

Contratto di Assicurazione

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche Enti Assicurati.

Danni consequenziali

Sono i danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti o riconducibili all'evento stesso.

Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Danno

Consiste nella differenza fra il valore che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Denuncia di sinistro

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

Deprezzamento

La diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

Durata dell'assicurazione

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

Enti all'aperto

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

Eruzioni vulcaniche

Fuoriuscita, più o meno violenta, di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.

Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile).

Fenomeno elettrico

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti,

macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Fulmine

Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).

Fumo

Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide (vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d'acqua condensato. La presenza del vapore nei fumi è dovuta sia all'umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno presente in questi ultimi.

Furto

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Civile).

Implosione

A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all'esplosione, di cui però la reazione si propaga nella massa dall'esterno verso l'interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35' centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55' C;
- c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- d) sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Immobiliare

Tutti i fabbricati, impianti sportivi in genere e gli impianti ad essi pertinenti, di proprietà ed in comproprietà anche se locati e/o dati comunque in uso e/o godimento a terzi, e/o presi in locazione e/o comunque in uso e/o gestione da parte del Contraente ed in particolare l'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, fontane, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), tendostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi i giardini, terreni esclusi .

A norma dell'art. 1890 del C.C. , si conviene che per tutti gli Enti Assicurati che rientrano nella definizione di polizza "Patrimonio Immobiliare" e che non sono di proprietà della Contraente la polizza si intende stipulata "in nome altrui".

Patrimonio Mobiliare (in fabbricati e/o all'esterno in aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi)

Macchinari, attrezzature in genere, impianti, merci, materie prime, imballaggi, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, vettovaglie e farmaci in genere, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, macchine, materiale scientifico e farmaceutico, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, fissi ed infissi, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, mobilio e arredo, strumenti scientifici e didattici, strumenti musicali, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatrici e qualsiasi materiale uso ufficio, materiale didattico, oggetti in uso nelle scuole, autoveicoli, cicli e

motocicli ricoverati in magazzini, depositi, garage o locali in genere, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e inerente l'attività dell'Assicurato.

In considerazione del fatto che l'Assicurato gestisce le farmacie comunali, il Patrimonio Mobiliare si intende comprensivo di medicali in genere e parafarmaci, cosmetici, nonché prodotti per l'infanzia, per la bellezza e prodotti ortopedici, quali a titolo esplicativo e non limitativo plantari, tutori, busti, etc.. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare.

A norma dell'art. 1890 del C.C. , si conviene che per tutti gli Enti Assicurati che rientrano nella definizione di polizza "Patrimonio Mobiliare" e che non sono di proprietà della Contraente la polizza si intende stipulata "in nome altrui".

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Rischio Locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le Condizioni Generali, Particolari, Speciali nonché dattiloscritte e derogatorie di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza al "patrimonio immobiliare" tenuto in locazione dall'assicurato.

Il massimale stabilito di cui alla relativa Partita si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valori

denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiariae, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di

denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato abbia un interesse o ne sia responsabile.

ENTI NON DIVERSAMENTE IDENTIFICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Patrimonio Mobiliare".

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Vari: come risultante dall'inventario dei beni immobili tenuto dal Contraente o come risultante da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene (mobile e/o immobile) in questione sia di proprietà, in comproprietà, in uso e/o in locazione dell'Ente stesso.

DESCRIZIONE DEI FABBRICATI ASSICURATI

Fabbricati variamente elevati, costruiti con materiali comuni in edilizia con tetto e pareti esterne in materiale incombustibile e con solai e armature del tetti comunque costruiti.

USO DEI FABBRICATI

Quella svolta in qualità di Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato (che opera attualmente nei settori: Farmacie pubbliche, Istituti per Trattamenti Estetici non soggetti a controllo medico, Mense Scolastiche, Servizio Scuolabus, Gestione di Asili Nido, Servizio di Assistenza ai minori portatori di Handicap, Servizio di Accoglienza e Assistenza degli immigrati, Servizio di Pulizie e Servizio Pubblicità e Affissioni) per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

ENTI E SOMME ASSICURATE

L'elenco dei beni immobili e mobili dell'Ente e i relativi valori si evincono:

- Dall'Inventario dei beni immobili e dall'Inventario dei beni mobili, tenuti dal Contraente/Assicurato a qualsiasi titolo,;
- Da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso;

Partita 1)

Patrimonio Immobiliare EURO 9.000.000,00

Partita 2)

Patrimonio Mobiliare EURO 5.000.000,00

Partita 3)

Enti all'aperto EURO 50.000,00

(N. 13 Distributori automatici di Profilattici)

Partita 4)

Valori nei distributori automatici EURO 5.000,00
Di cui alla partita 3) su riportata
Con il limite di € 600,00 per distributore.

Partita 5)

Valori (fustelle farmaceutiche) EURO 650.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio, della decorrenza, della scadenza, della rateazione, della scadenza delle rate successive e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, la Società dà atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro i sessanta giorni dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga le rate successive entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di anni due a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni tra Contraente e Società assicuratrice

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker presso il seguente indirizzo/recapito Mediazioni Assicurative Srl, Via Italia n. 8 - 00041 Albano Laziale (RM), Tel+39 06 93.45.376 Fax +39 06 93.49.60.21. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

Qualora la Compagnia aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'Istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Compagnia delegataria deroghi all'Art. 1911 C.C., rispondendo cioè in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 10 - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla Mediazioni Assicurative Srl (detto in seguito più semplicemente Broker) il ruolo di cui al Dlgs 209/2005 ex legge n. 792/84, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- di riconoscere validità, ed in inopponibilità, a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle - o alle sole parti di esse - che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, che rilascerà ampia e liberatoria quietanza al contraente stesso; il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi alla Società Delegataria e/o a ciascuno degli eventuali coassicuratori, secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, secondo gli usi di mercato.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto dell'Assicurato dal Broker.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del presente contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.15 - Recesso dal contratto

Il recesso del contratto può avvenire:

- ✓ dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di un risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso dato, a mezzo raccomandata A.R., di sessanta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio non goduta, relativa al periodo di assicurazione non corso, escluse le imposte ed ogni altro onere tributario;
- ✓ alla fine di ogni annualità assicurativa per volontà delle parti, con preavviso di 60 giorni, dato a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso .

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 16 - Rischio Assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate

La Società risarcisce altresì:

1. I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
2. Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 18 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita "Patrimonio mobiliare" anche i seguenti beni:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, comprese le fustelle farmaceutiche.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
 3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1. e 2., in base al loro valore nominale;

B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo massimo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 20.000,00=, salvo le cose assicurate con una partita di polizza specifica, nel qual caso l'importo massimo di risarcimento per sinistro sarà pari alla relativa somma assicurata.

Art. 19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, i diritti e ragioni sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice.

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 21 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali l'Assicurato svolga la propria attività.

Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Valore delle cose assicurate

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Patrimonio Immobiliare

La spesa necessaria per:

l'integrale ricostruzione di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

II - Patrimonio Mobiliare –

Premesso che il valore assicurato è corrisponde al valore a nuovo, si conviene tra le parti che in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del Cod. Civ. se l'effettivo valore complessivo degli enti assicurati nella presente partita sarà superiore a quello indicato nel presente contratto maggiorato del 30%.

Art. 27 - Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle seguenti condizioni:

In caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione *valore a nuovo* non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al *valore a nuovo*;

Il pagamento del supplemento d'indennità verrà indennizzato a ricostruzione avvenuta purchè la stessa sia conclusa entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "*valore a nuovo*" riguarda soltanto fabbricati e contenuto di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla "Patrimonio mobiliare" l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili. Per i Valori l'indennizzo avverrà integralmente.

Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 29 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 19;
- 3) fermo quanto previsto all'art. 21 che precede, verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 23;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12).

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia all' stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 6 - Durata del contratto

Art. 9 - Coassicurazione e delega

Art. 10 - Clausola Broker

Art. 11 - Foro competente

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Art. 15 - Recesso dal contratto

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno

Data

L'Impresa

il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Parificazione ai danni da incendio

A complemento dell'art.17 delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

B) Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

C) Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

D) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "IMPLOSIONE" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Esplosione e/o scoppio".

E) Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

F) Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

G) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

H) Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

I) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

L) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- e) dell'ammontare di EURO 103,00= di ciascun sinistro.

M) Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di EURO 5.200,00=.

N) Danni Conseguenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

O) Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

P) Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di EURO 5.165,00= per singolo sinistro.

Q) Fenomeno elettrico

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a EURO 25.000,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di EURO 258,00=.

R) Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

S) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di EURO 150.000,00= per sinistro.

T) Onorari dei periti

La Società risarcirà fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di EURO 20.000,00= per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro e per anno assicurativo.

U) Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino alla concorrenza di EURO 51.645,00= per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

V) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica; i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

W) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Z) Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 51.645,00=.

Il massimo acconto a cui è obbligato la Società non potrà comunque superare, per singola o più partite complessive l'importo di € 1.500.000,00#.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché' siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

AA) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di EURO 1.500.000,00= delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso i rappresentanti legali dell'Ente) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore Generale, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 15% del massimale previsto per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente, i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza.

AB) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00
- in nessun caso la Società pagherà una somma superiore all'70% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000.000,00 per singolo sinistro e anno assicurativo.

Relativamente alle Partite Assicurate 3 e 4 eventuali sinistri saranno risarciti applicando una franchigia fissa di € 200,00.

AC) Neve, Ghiaccio, Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di EURO 516,46= e la Società non corrisponderà somma superiore a EURO 516.456,00= per sinistro.

AD) Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia si intende regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione se non contrastanti con quanto sopra.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di EURO 516,00= ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a EURO 15.493,00=.

AE) Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- I. dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- II. degli altri danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi la Società non risarcirà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe

alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;

- c) causati da dolo dell'Assicurato;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.

La Società non risponde altresì dei danni di cui al punto II):

- g) da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di EURO 1.500,00=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al 60% del capitale assicurato, per singola ubicazione, con il massimo di € 1.000.000,00#.
- relativamente alle Partite Assicurate 3 e 4 eventuali sinistri saranno risarciti applicando una franchigia fissa di € 300,00.

Ai fini della presente polizza, per "attentati e terrorismo" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "attentati e terrorismo" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza o scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nella previsione del precedente comma della presente clausola - atti vandalici e dolosi.

La Società e il contraente hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia "attentati e terrorismo" mediante preavviso di 14 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo – relativo al periodo di rischio non corso.

AF) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EURO 2.500,00=, e con un limite massimo di indennizzo pari al 55% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto, con il limite aggregato per sinistro ed anno pari ad € 1.500.000,00# . .

AG) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione

del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

AH) Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

AI) Indennità aggiuntiva a percentuale

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore a EURO 51.645,00=.

AL) Interessi sulla somma dovuta all'Assicurato a titolo di indennizzo

Fermo quanto previsto alla lettera **AI)** che precede, nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento fatto dalla Società alla Banca in favore dell'Assicurato.

Il calcolo dell'interesse verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto al netto dell'eventuale "*anticipo indennizzi*" il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

La presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore a EURO 51.645,00=.

AM) Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "*fabbricati*" sono compresi,entro il limite di € 50.000,00 per anno, anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

AN) Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà una somma superiore a EURO 15.493,71= per sinistro e per anno assicurativo.

AO) Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dell'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (Venti) dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

AP) Merci in refrigerazione

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'Art. 18 (Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di EURO 516,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a EURO 51.600,00=.

AQ) Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

AR) Dispersione di liquidi

La Compagnia risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti nei serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso la Società corrisponderà somma maggiore di EURO 15.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

AS) Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo dei primi 250,00= EURO di danno per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore a EURO 15.000,00=.

AT) Chiusura inchiesta

In caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi

legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

AU) Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.27 (Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi, derivanti dal rispetto di tali norme. Si precisa che per determinare il valore assicurato è stato utilizzato il costo di ricostruzione in zone sismiche.

AV) Contenuto in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

AZ) Rigurgito di Fogna

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società risponde dei danni causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo dei primi 500,00= EURO di danno per ciascun sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crostatere terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dalla condizione particolare "S" (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto pari al 10% del valore del danno con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di €. 50.000,00=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore al 55% del valore assicurato per ogni singola ubicazione e relativo contenuto.